

Diritto di marchio di colui che richiede la nullità: Marchio italiano denominativo «DANIEL & MAYER MADE IN ITALY» (N. 472351), per contraddistinguere prodotti nella classe 25, e marchio denominativo non registrato «DANIEL & MAYER», utilizzato in Italia in relazione a «produzione e vendita di capi di abbigliamento ed accessori».

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento parziale della domanda di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 8 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'8 ottobre 2010 — MOL/Commissione

(Causa T-499/10)

(2010/C 346/102)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: N. Niejahr, avvocato, F. Carlin, Barrister e C. van der Meer, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata; o,
- in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ordina il recupero di somme presso la ricorrente; e
- condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 9 giugno 2010, C(2010) 3553 def., la quale dichiara incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalle autorità ungheresi in favore della Hungarian Oil & Gas Plc («MOL») mediante un accordo tra la MOL e lo Stato ungherese che consente alla compagnia di essere di fatto esentata dall'aumento della royalty per la concessione mineraria per effetto di una modifica della legge ungherese sulle attività estrattive nel gennaio 2008 [aiuto di Stato C 1/2009 (ex NN 69/08)]. La decisione impugnata identifica la ricorrente quale beneficiaria del presunto aiuto di Stato e ordina all'Ungheria di recuperare l'aiuto, inclusi gli interessi, presso la ricorrente.

La ricorrente deduce tre motivi a sostegno delle sue conclusioni.

In primo luogo, essa deduce che la convenuta è incorsa in errore di diritto nell'affermare che la proroga dei diritti minerari della ricorrente nel 2005 unitamente alla successiva modifica della legge sulle attività estrattive nel 2008 costituivano un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile, e nell'ordinare il recupero di tale presunto aiuto di Stato, inclusi gli interessi, presso la ricor-

rente. In particolare, la ricorrente sostiene che la convenuta ha violato l'art. 107, n. 1, TFUE stabilendo:

- che l'accordo di proroga del 2005 e la modifica del 2008 della legge sulle attività estrattive, considerati congiuntamente, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE;
- che il presunto aiuto di Stato è selettivo sulla base dell'erronea conclusione che il sistema di riferimento adeguato è il regime di autorizzazione piuttosto che la legge sulle attività estrattive;
- che il presunto aiuto di Stato ha procurato un vantaggio alla ricorrente, nonostante il fatto che la ricorrente abbia pagato diritti e oneri per l'attività estrattiva più elevati rispetto a quelli che avrebbe dovuto corrispondere in assenza del presunto aiuto di Stato ovvero per effetto della modifica del 2008 della legge sulle attività estrattive e che, in ogni caso, l'Ungheria ha agito in veste di operatore di mercato e l'accordo di proroga è stato giustificato da considerazioni di ordine economico;
- che il presunto aiuto statale ha falsato la concorrenza, anche qualora gli altri partecipanti al mercato non abbiano pagato royalty più elevate conformemente alla legge sulle attività estrattive come modificata.

In secondo luogo, e in subordine, la ricorrente afferma che la convenuta ha violato l'art. 108, n. 1, TFUE per aver omesso di valutare l'accordo di proroga (che non costituiva un aiuto di Stato tra il momento in cui è stato concluso nel 2005 e la modifica della legge sulle attività estrattive del 2008 ed è divenuto un aiuto di Stato soltanto con l'entrata in vigore della modifica della legge sulle attività estrattive del 2008) ai sensi della normativa applicabile agli aiuti esistenti.

In terzo luogo, e in subordine, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovesse dichiarare che la misura costituisce un nuovo aiuto, la ricorrente deduce che, ordinando il recupero delle somme presso la ricorrente, la convenuta ha violato l'art. 14, n. 1, del regolamento di procedura, poiché tale recupero viola il legittimo affidamento della ricorrente nella stabilità dell'accordo di proroga e nel principio della certezza del diritto.

Ricorso proposto il 19 ottobre 2010 — Dorma/UAMI — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

(Causa T-500/10)

(2010/C 346/103)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dorma GmbH & co. KG (Ennepetal, Germania) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Puertas Do-
orsa, SL (Petrel, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 agosto 2010, procedimento R 542/2009-4; e
- condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS», per prodotti delle classi 6, 9 e 19 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 4884359

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca n. 39525884 del marchio figurativo «DORMA», per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 19 e 37; registrazione del Regno Unito n. 2201691 del marchio denominativo «DORMA», per prodotti delle classi 6, 7, 9, 16 e 19; registrazione internazionale n. 722009 del marchio figurativo «DORMA», per prodotti delle classi 6, 7, 9, 16 e 19

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha applicato erroneamente le disposizioni di tale articolo al marchio impugnato.

Ricorso presentato il 22 ottobre 2010 — TI Media Broadcasting e TI Media/Commissione

(Causa T-501/10)

(2010/C 346/104)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Roma, Italia), Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Roma, Italia) (rappresentanti: B. Caravita di Toritto, avvocato, L. Sabelli, avvocato, F. Pace, avvocato, A. d'Urbano, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

- Dichiarare l'illegittimità della Decisione impugnata e annullarla nella parte in cui ha autorizzato SKY a partecipare alla gara del *digital dividend*;
- In via subordinata alla richiesta di cui al punto 1), ordinare alla Commissione di: (i) indicare il Lotto di gara per il quale SKY può essere ammessa a concorrere; (ii) estendere il divieto quinquennale di utilizzo delle frequenze per finalità Pay anche a quelle acquisite in virtù di accordi con operatori esistenti o nuovi entranti;
- Ordinare alla parte resistente di pagare i costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le società ricorrenti nella presente causa chiedono l'annullamento della Decisione della Commissione n. C(2010) 4976 del 20 luglio 2010 (Decisione), relativa alla modifica della clausola 9.1 degli Impegni allegati alla Decisione del 2 aprile 2003 (Caso COMP/M.2876) con cui la Commissione ha dichiarato l'operazione di concentrazione posta in essere per la costituzione di «SKY Italia» (di seguito «SKY») compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE.

Viene precisato a questo riguardo che tale clausola prevedeva l'obbligo per SKY di dimettere frequenze analogiche e digitali e di non intraprendere alcuna attività sulla piattaforma digitale terrestre, né come operatore di rete né come fornitore di contenuti sino al 31 dicembre 2011. Con la Decisione impugnata la Commissione ha accolto la richiesta di SKY permettendo a quest'ultima di partecipare alla gara per l'assegnazione del *digital dividend* presentando un'offerta per l'aggiudicazione di un solo multiplex, destinato a diffondere contenuti in chiaro per un periodo di cinque anni dall'adozione della decisione stessa.

A sostegno delle proprie pretese, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi: la violazione degli articoli 2, 6 e 8 paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese⁽¹⁾, del punto 74, della Comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione⁽²⁾, della clausola n. 14.1 contenuta negli impegni allegati alla Decisione del 2 aprile 2003 (Caso COMP/M.2876), nonché dell'art. 102 del TFUE.

La decisione impugnata sarebbe, in concreto, viziata di sviamento di potere e difetto di motivazione nella parte in cui, accogliendo una richiesta dal contenuto esorbitante rispetto all'ambito oggettivo di applicazione della clausola 9.1 allegata alla Decisione del 2003 (Caso COMP/M.2876), ammette SKY a partecipare alla gara pubblica per l'assegnazione del *digital dividend*.

Le ricorrenti affermano inoltre che la convenuta, violando le forme procedurali essenziali e travisando i fatti, avrebbe erroneamente individuato le circostanze eccezionali idonee a giustificare la modifica degli impegni inizialmente posti in capo a SKY. In particolare, la Commissione, argomentando in ordine agli elementi di anomalia che contraddistinguono il contesto